

ABE/GL/2014/14

23 dicembre 2014

Orientamenti

sulla rilevanza, esclusività e riservatezza e sulla frequenza dell'informativa ai sensi degli articoli 432, paragrafi 1 e 2, e 433 del regolamento (UE) n. 575/2013

Indice

Orientamenti ABE sulla rilevanza, esclusività e riservatezza e sulla frequenza dell’informativa ai sensi degli articoli 432, paragrafi 1 e 2, e 433 del regolamento (UE) n. 575/2013	3
Titolo I – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni	4
Titolo II – Processi e disposizioni interne	5
Titolo III – Considerazioni per valutare la rilevanza dell’informativa	6
Titolo IV – Considerazioni per valutare la natura esclusiva o riservata dell’informativa	8
Titolo V – Considerazioni in merito alla necessità di valutare la pubblicazione delle informazioni con frequenza maggiore di quella annuale	9
Titolo VI – Informative che gli enti sono tenuti a produrre in sede di applicazione delle deroghe all’informativa	10
Titolo VII – Informativa da produrre con frequenza maggiore di quella annuale	10
Titolo VIII – Disposizioni finali e attuazione	13

Orientamenti ABE sulla rilevanza, esclusività e riservatezza e sulla frequenza dell'informativa ai sensi degli articoli 432, paragrafi 1 e 2, e 433 del regolamento (UE) n. 575/2013

Status giuridico degli orientamenti

Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (il "regolamento ABE"). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.

Gli orientamenti presentano il parere dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in una particolare area. L'ABE si attende pertanto che tutte le autorità competenti e gli enti finanziari si conformino agli orientamenti loro rivolti. Le autorità competenti sono tenute a conformarsi agli orientamenti che si applicano a esse mediante il loro inserimento nelle rispettive prassi di vigilanza in modo opportuno (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti si rivolgono principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti sono tenute a comunicare all'ABE entro il 23 febbraio 2015 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, esse sono ritenute dall'ABE non conformi. Le comunicazioni devono essere inviate presentando il modulo fornito nella sezione 5 all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "EBA/GL/2014/14". Le comunicazioni devono essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.

Titolo I – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

1. L'articolo 432, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 prevede che gli enti possano omettere di pubblicare una o più informazioni di cui al titolo II della parte otto di detto regolamento, qualora le informazioni nell'ambito dell'informativa non siano considerate rilevanti, ad eccezione delle informazioni di cui agli articoli 435, paragrafo 2, lettera c) (informativa sulla politica di diversità dell'organo di amministrazione), 437 (informativa sui fondi propri) e 450 (informativa sulla politica di remunerazione), del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. L'articolo 432, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 prevede che gli enti possano anche omettere di pubblicare uno o più degli elementi delle informative che sono incluse nelle liste di cui ai titoli II e III della parte otto, ad eccezione delle informative di cui agli articoli 437 (informativa sui fondi propri) e 450 (informativa sulla politica di remunerazione) del suddetto regolamento, qualora tali elementi includano informazioni considerate esclusive o riservate. L'articolo 432, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 prevede che, se gli elementi sono omessi a norma dell'articolo 432, paragrafo 2, di quel regolamento, gli enti precisino tale fatto e la ragione della mancata pubblicazione, oltre a pubblicare informazioni di carattere più generale sulla questione oggetto dell'obbligo di informativa, a meno che queste non siano da classificare come esclusive o riservate.
3. L'articolo 433 del regolamento (UE) n. 575/2013 prescrive che gli enti valutino la necessità di pubblicare alcune o tutte le informazioni di cui alla parte otto di detto regolamento più di una volta all'anno alla luce delle caratteristiche rilevanti delle loro attività, quali la portata delle operazioni, la gamma delle attività, la presenza in diversi paesi e in diversi settori finanziari e la partecipazione a mercati finanziari e a sistemi internazionali di pagamento, di regolamento e di compensazione. In tale valutazione si dovrebbe prestare particolare attenzione all'eventuale necessità di pubblicare con maggiore frequenza gli elementi dell'informativa sui fondi propri, sui requisiti di capitale, sulle esposizioni al rischio o su altri elementi suscettibili di rapidi cambiamenti.
4. I presenti orientamenti definiscono il processo e i criteri per gli enti che sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti nella parte otto del regolamento CRR per quanto concerne i principi di rilevanza, esclusività e riservatezza in relazione ai propri obblighi di informativa e al proprio diritto di omettere le informazioni in conformità dell'articolo 432 del regolamento (UE) n. 575/2013 ("deroghe" o "deroghe all'informativa"). Gli orientamenti forniscono anche indicazioni sugli enti che valutano l'opportunità di informative più frequenti.
5. I presenti orientamenti sono rivolti agli enti tenuti a rispettare gli obblighi previsti nella parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 ("enti") e alle rispettive autorità competenti. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che gli enti rispettino i presenti orientamenti nella loro valutazione della rilevanza, esclusività e riservatezza, nonché della frequenza dell'informativa.

6. Nell'adottare le politiche formali sugli obblighi di informativa di cui all'articolo 431, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 al fine di valutare l'adeguatezza della propria informativa, anche in termini di frequenza, gli enti dovrebbero prendere in considerazione tutte le raccomandazioni contenute nei titoli II-V dei presenti orientamenti sulla rilevanza, esclusività e riservatezza, nonché sulla frequenza dell'informativa.

Titolo II – Processi e disposizioni interne

7. Le politiche formali intese a valutare l'adeguatezza dell'informativa, compresa la sua frequenza, dovrebbero prevedere un adeguato processo che includa anche il ricorso a deroghe per l'omissione di informazioni ai sensi degli articoli 432, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché la valutazione della frequenza dell'informativa, ai sensi dell'articolo 433 del medesimo regolamento.
8. Il processo può essere inserito in un processo esistente, concepito per l'adozione di decisioni in materia di informativa, purchè esso comprenda almeno gli aspetti descritti di seguito alle lettere da a) a g). Tale processo dovrebbe essere commisurato alla dimensione, alla portata delle operazioni e alla gamma di attività dell'ente ed essere coerente con l'organizzazione interna dell'ente. Il processo dovrebbe per lo meno:
 - a) essere approvato dall'organo di amministrazione dell'ente o da un comitato designato;
 - b) individuare l'unità o le unità organizzative, l'alta dirigenza o i comitati e il personale responsabile dell'elaborazione, dell'attuazione e della revisione delle politiche in materia di rilevanza, esclusività e riservatezza, nonché della frequenza dell'informativa;
 - c) assicurare che l'input di tutte le unità e funzioni interessate, indicativamente le funzioni di gestione del rischio, l'unità di conformità (*compliance*) e qualsiasi altra funzione rilevante, sia preso in considerazione in fase di elaborazione, attuazione e revisione di dette politiche;
 - d) prevedere che l'alta dirigenza o i comitati designati assumano la responsabilità di adottare una decisione definitiva se un elemento dell'informativa debba essere omissso ("deroga") o se la frequenza dell'informativa debba essere considerata adeguata, dopo aver preso in considerazione le proposte debitamente giustificate presentate dalla pertinente unità organizzativa o dalle pertinenti unità organizzative e dal personale preposto all'attuazione delle politiche in materia di rilevanza, esclusività e riservatezza, nonché di frequenza dell'informativa;
 - e) definire un adeguato processo di reportistica per quanto riguarda l'attuazione delle politiche in materia di rilevanza, esclusività e riservatezza, nonché di frequenza dell'informativa;

- f) determinare il livello adeguato di trasparenza per ogni deroga all’informativa o la frequenza adeguata in conformità con i titoli VI e VII dei presenti orientamenti.
9. Gli enti dovrebbero documentare integralmente e conservare al proprio interno adeguata documentazione della loro attuazione del processo descritto nel paragrafo 8 e delle loro valutazioni in base alle disposizioni di cui ai titoli III, IV o V dei presenti orientamenti per garantire corretta tracciabilità e trasparenza nell’attuazione delle politiche in materia di rilevanza, esclusività e riservatezza, nonché di frequenza dell’informativa (per esempio, studi che dimostrino il potenziale impatto della pubblicazione di informazioni considerate esclusive).
10. Dopo aver scelto di fornire informative in merito alla loro politica formale per il rispetto degli obblighi di informativa di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti possono utilmente prendere in considerazione di includere in tali informative anche una descrizione del processo di cui al presente titolo, nonché di delineare le politiche formali in materia di rilevanza, esclusività e riservatezza, nonché di frequenza dell’informativa, ai sensi delle disposizioni di cui ai titoli II-V dei presenti orientamenti.

Titolo III – Considerazioni per valutare la rilevanza dell’informativa

11. Gli enti possono omettere una o più delle informative di cui al titolo II del regolamento (UE) n. 575/2013 se le informazioni contenute in tali informative non sono considerate rilevanti in base a quanto previsto dai presenti orientamenti. Per contro, valutare un elemento dell’informazione come rilevante in base a quanto previsto nel presente titolo può comportare che gli enti forniscano informazioni che vanno oltre gli obblighi di informativa applicabili.
12. Nel valutare la rilevanza di un elemento informativo, gli enti dovrebbero prendere in considerazione almeno quanto segue:
- a) la rilevanza dovrebbe essere valutata su base regolare e almeno una volta l’anno;
 - b) la rilevanza dovrebbe essere determinata per gli obblighi di informativa qualitativi e quantitativi;
 - c) la rilevanza dovrebbe essere valutata a livello di ogni singolo obbligo di informativa e, se del caso, su base aggregata. In particolare, gli enti dovrebbero valutare se l’effetto cumulativo di omettere obblighi di informativa specifici che vengono considerati singolarmente come non rilevanti comporterebbe l’omissione di informazioni suscettibili di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori;
 - d) la rilevanza dovrebbe essere valutata tenendo conto delle circostanze e del contesto più ampio al momento dell’informativa, per esempio l’influenza del contesto economico e politico;

- e) la rilevanza dovrebbe essere un concetto incentrato sull'utilizzatore e dovrebbe essere valutata in base alle esigenze degli utilizzatori e alla rilevanza delle informazioni per gli utilizzatori: un obbligo di informativa può non essere rilevante per l'ente, ma potrebbe essere rilevante per gli utilizzatori. Pertanto, la portata delle informazioni pubblicate dovrebbe essere ritagliata sulle esigenze degli utilizzatori e dovrebbe prendere in considerazione l'incidenza dell'informativa sulla capacità degli utilizzatori di avere una chiara comprensione dell'ente e del suo profilo di rischio. Le informazioni relative a elementi che comportano un elevato grado di soggettività da parte degli enti per la determinazione del loro ammontare sono probabilmente rilevanti per gli utilizzatori;
 - f) la rilevanza dovrebbe essere valutata tenendo conto della natura specifica e dello scopo degli obblighi valutati. I criteri non dovrebbero essere applicati allo stesso modo per tutti gli obblighi di informativa. In particolare, per le informative qualitative potrebbero essere necessari procedure/indicatori specifici diversi da quelli utilizzati per determinare la rilevanza delle informative quantitative;
 - g) la rilevanza dovrebbe essere un concetto specifico a livello di ente. Dovrebbe dipendere da caratteristiche, attività, rischi e profilo di rischio specifici di un ente e non dovrebbe essere valutata automaticamente in base alla dimensione/portata dell'ente, alla sua rilevanza nel mercato nazionale o alla sua quota di mercato;
 - h) la rilevanza non dipende solo dalla dimensione. La rilevanza è legata all'importanza quantitativa in termini di ammontare e/o all'importanza qualitativa in termini di natura di una data informazione, quale l'informazione su esposizioni o rischi, che può essere rilevante per natura o dimensione. Una valutazione della rilevanza basata solo su approcci quantitativi o soglie di rilevanza non dovrebbe essere generalmente considerata appropriata per l'informativa;
 - i) la rilevanza dovrebbe essere un concetto dinamico: essa dipende dal contesto delle informative e può quindi essere applicata in modo diverso a diverse informative nel tempo in funzione dell'evoluzione dei rischi. In particolare, gli enti dovrebbero tener conto dei rischi/delle attività cui sono o potrebbero essere esposti. Man mano che i rischi evolvono o le circostanze mutano, nuove valutazioni ad hoc della rilevanza possono dar luogo a diverse tipologie di informativa e a informative di diversa portata nel corso del tempo.
13. Ulteriori considerazioni possono essere formulate dagli enti se ritenute plausibili e oggettivamente ragionevoli.
14. Valutare la rilevanza dovrebbe essere un esercizio di valutazione soggettiva espresso da qualsiasi funzione interessata che aggiunga valore alla valutazione della rilevanza delle informative in oggetto, e basato su criteri e indicatori pertinenti. Nell'attuare il paragrafo 12 per valutare la rilevanza di un elemento informativo, gli enti dovrebbero prestare particolare attenzione ai seguenti criteri:

- a) il loro modello di business, basato su singoli indicatori, nonché la loro strategia di lungo termine;
- b) la dimensione, espressa come quota di metriche o aggregati regolamentari, finanziari o di redditività, o come importo nominale, dell'elemento informativo o del fattore (rischio, esposizione) cui le informazioni si riferiscono e per il quale viene valutata la rilevanza;
- c) l'influenza del fattore cui un elemento informativo è correlato sullo sviluppo delle esposizioni al rischio complessive (esprese in particolare in termini di ammontare delle esposizioni o ammontare delle attività ponderate per il rischio, RWA) o del profilo di rischio complessivo dell'ente;
- d) la rilevanza dell'elemento informativo in termini di comprensione dei rischi attuali e della solvibilità dell'ente e della loro tendenza, tenuto conto che l'omissione non dovrebbe celare una tendenza nell'evoluzione dei rischi rispetto ad un periodo precedente;
- e) l'ampiezza dei cambiamenti che hanno interessato il fattore cui un elemento informativo è correlato rispetto all'anno precedente;
- f) la relazione delle informazioni con i recenti sviluppi in termini di rischi ed esigenze informative, così come le prassi di mercato in materia di informativa.

Titolo IV – Considerazioni per valutare la natura esclusiva o riservata dell'informativa

15. Nel valutare la natura esclusiva di un elemento informativo, gli enti dovrebbero prendere in considerazione quanto segue:
- a) i casi in cui le informazioni sono valutate come esclusive dovrebbero essere eccezionali e dovrebbero riguardare informazioni di importanza tale che la loro pubblicazione inciderebbe significativamente sulla posizione competitiva dell'ente. Oltre alle informazioni sui prodotti e sui sistemi che, se condivise con i concorrenti, ridurrebbero il valore degli investimenti dell'ente su tali prodotti e sistemi, le informazioni esclusive possono riguardare condizioni operative o circostanze aziendali rilevanti dal punto di vista concorrenziale;
 - b) un rischio generale di un potenziale indebolimento della competitività dovuto all'informativa non dovrebbe, di per sé, essere considerato una ragione sufficiente per evitare l'informativa. Una motivazione specifica dovrebbe essere disponibile e dovrebbe essere scortata da un'analisi dell'incidenza della pubblicazione di informazioni riservate.

- c) La deroga all’informativa relativa a informazioni esclusive non dovrebbe essere utilizzata per evitare di rivelare informazioni che potrebbero arrecare svantaggio a un ente nel mercato in quanto tali informazioni riflettono un profilo di rischio sfavorevole;
 - d) l’indebolimento della posizione competitiva dovrebbe essere apprezzato, per esempio, in termini di dimensione, portata dell’attività e settore di attività. Gli enti dovrebbero giustificare in che modo la pubblicazione di queste informazioni fornirebbe un’analisi troppo approfondita delle loro strutture di business.
16. Nel valutare la natura riservata di un elemento informativo, gli enti dovrebbero prendere in considerazione quanto segue:
- a) i casi in cui le informazioni sono valutate come riservate dovrebbero essere eccezionali. Per esempio, è possibile che un settore economico sia così concentrato che la pubblicazione delle esposizioni su quel settore comporterebbe la divulgazione delle esposizioni verso una controparte;
 - b) un riferimento generale alla riservatezza non è una ragione sufficiente per evitare l’informativa: gli enti dovrebbero individuare specificamente e analizzare in che misura la pubblicazione di un elemento informativo specifico lederebbe i diritti dei loro clienti o delle loro controparti o costituirebbe una violazione degli obblighi di riservatezza prescritti dalla legge. Il contributo di un’unità legale di un ente o di qualsiasi esperto legale dovrebbe essere preso in considerazione durante l’esecuzione di tale analisi.

Titolo V – Considerazioni in merito alla necessità di valutare la pubblicazione delle informazioni con frequenza maggiore di quella annuale

17. Tutti gli enti dovrebbero valutare la necessità di pubblicare alcune o tutte le informazioni richieste dai titoli II e III nella parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 con frequenza maggiore di quella annuale, alla luce dei criteri di cui all’articolo 433 del medesimo regolamento e secondo il processo descritto nel titolo II dei presenti orientamenti.
18. Nonostante tutti gli enti siano tenuti a valutare la necessità di fornire informazioni più frequenti utilizzando ogni strumento di valutazione rilevante nell’ambito degli elementi di cui all’articolo 433 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti cui si applica uno dei seguenti indicatori dovrebbero valutare in particolar modo la propria necessità di pubblicare informazioni con frequenza maggiore di quella annuale :
- a) l’ente è uno dei tre maggiori enti nel suo Stato membro d’origine;
 - b) le attività a livello consolidato dell’ente superano 30 miliardi di EUR;
 - c) la media quadriennale delle attività complessive dell’ente è superiore al 20% della media quadriennale del PIL del suo Stato membro d’origine;

- d) l'ente ha esposizioni a livello consolidato ai sensi dell'articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013 superiori a 200 miliardi di EUR o l'equivalente in valuta estera utilizzando il tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea applicabile alla chiusura dell'esercizio.

Titolo VI – Informativa che gli enti sono tenuti a produrre in sede di applicazione delle deroghe all'informativa

- 19. Quando un ente decide di non pubblicare le informazioni o una serie di requisiti in ragione della loro irrilevanza, un ente dovrebbe indicare chiaramente tale fatto.
- 20. Nei casi in cui le informazioni siano valutate come esclusive o riservate secondo il processo descritto nel titolo II e, dopo aver considerato gli elementi elencati al titolo IV, gli enti dovrebbero fornire le seguenti informazioni:
 - a) il tipo di informazione o l'obbligo di informativa che è considerato come esclusivo o riservato secondo la decisione definitiva raggiunta al termine del processo;
 - b) la motivazione della mancata pubblicazione, vale a dire la giustificazione del fatto che le informazioni siano classificate come esclusive o riservate;
 - c) informazioni più generali sulla materia oggetto dell'obbligo di informativa. Tali informazioni generali dovrebbero essere pubblicate con modalità che consentano la pubblicazione idonea e allo stesso tempo rispettino i vincoli di riservatezza o esclusività (non pubblicazione del nome di singoli clienti, adeguato livello di aggregazione).
- 21. Le informazioni e le motivazioni pubblicate dopo l'uso di una deroga di esclusività o riservatezza dovrebbero essere sufficienti a consentire agli utilizzatori di comprendere appieno gli sviluppi dei rischi durante il periodo in esame. L'uso di una deroga potrebbe portare all'applicazione di tecniche di aggregazione e/o di anonimizzazione per consentire la pubblicazione di informazioni significative nonostante i vincoli di riservatezza o esclusività.
- 22. Gli enti possono fornire le informazioni di cui a questo titolo direttamente nelle diverse pertinenti sezioni sui rischi all'interno del mezzo di informazione di cui all'articolo 434 del regolamento (UE) n. 575/2013 o in un'unica sede in tale mezzo di informazione.

Titolo VII – Informativa da produrre con frequenza maggiore di quella annuale

- 23. Anche se spetta a ciascun ente decidere il tipo di informazioni e il livello di dettaglio da pubblicare al fine di garantire l'efficace comunicazione di informazioni che consentano di conoscere la propria attività e il profilo di rischio, gli enti che soddisfano uno degli indicatori

di cui al paragrafo 18 dovrebbero prestare particolare attenzione all'eventuale necessità di fornire le seguenti informazioni con frequenza maggiore di quella annuale:

a) informazioni su fondi propri e sui coefficienti rilevanti, come richiesto dall'articolo 437 e dall'articolo 492, a seconda del caso, del regolamento (UE) n. 575/2013, e in particolare le seguenti informazioni, come definite nelle apposite righe degli allegati IV e V del regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione del 20 dicembre 2013:

- i. importo complessivo del capitale primario di classe 1, come nelle righe 6 e 29;
- ii. importo complessivo del capitale aggiuntivo di classe 1, come nelle righe 36 e 44;
- iii. importo complessivo del capitale di classe 1, come nella riga 45;
- iv. importo complessivo del capitale di classe 2, come nelle righe 51 e 58;
- v. importo complessivo del capitale , come nella riga 59;
- vi. rettifiche regolamentari complessive (*total regulatory adjustments*) relative a ciascun aggregato di capitale, come nelle righe 28, 43 e 57;
- vii. coefficiente del capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1 ratio*), come nella riga 61;
- viii. coefficiente del capitale di classe 1 (*Tier 1 ratio*), come nella riga 62;
- ix. coefficiente del capitale complessivo (*total capital ratio*), come nella riga 63.

b) Informazioni richieste dall'articolo 438, lettere da c) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013:

- i. gli importi delle attività ponderati per il rischio e dei requisiti di capitale ripartiti per tipologia di rischi di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- ii. gli importi delle attività ponderati per il rischio e dei requisiti di capitale ripartiti per tipologia di rischi di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le classi di esposizione di cui all'articolo 438 del medesimo regolamento;

c) informazioni sul coefficiente di leva finanziaria, come previsto dall'articolo 451 del regolamento (UE) n. 575/2013, e in particolare le seguenti informazioni, come definite nelle apposite righe degli allegati I e II dei progetti di norme tecniche di attuazione in

materia di informativa sul coefficiente di leva finanziaria, ai sensi dell'articolo 451, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013:

- i. importo del capitale di classe 1 utilizzato come numeratore come nella riga 20, con la specifica richiesta nella riga UE-23;
 - ii. importo dell'esposizione complessiva utilizzata come denominatore come nella riga 21;
 - iii. coefficiente di leva finanziaria risultante come nelle righe 22 e UE-22a, se applicabile;
- d) informazioni sulle esposizioni al rischio, in particolare le informazioni quantitative sui modelli interni, come richiesto dall'articolo 452, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013, che devono essere distinte per le esposizioni per le quali gli enti utilizzano stime interne della perdita in caso di default (*Loss Given Default*, LGD) o dei fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, e per le esposizioni per le quali non utilizzano tali stime;
- e) informazioni su altri elementi suscettibili di cambiamenti rapidi e sugli elementi trattati nella parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 che hanno subito cambiamenti molto significativi nel corso del periodo di segnalazione.
24. Gli enti dovrebbero fornire informazioni infra-annuali aggiuntive a quelle elencate nel paragrafo 23 quando il risultato della loro valutazione sulla necessità di fornire informazioni di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 con frequenza maggiore di quella annuale dimostra che tali informazioni aggiuntive sono necessarie per veicolare il proprio profilo di rischio globale ai partecipanti al mercato.
25. Le informazioni infra-annuali pubblicate dagli enti a norma del paragrafo 23 e del paragrafo 24 e secondo la frequenza di cui al paragrafo 26 dovrebbero essere coerenti e confrontabili nel tempo.
26. La frequenza dell'informativa dovrebbe dipendere dall'applicabilità dei criteri di cui al paragrafo 18 agli enti tenuti a rispettare gli obblighi previsti nella parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013:
- a) gli enti cui si applica l'indicatore di cui alla lettera d) del paragrafo 18 dovrebbero prestare particolare attenzione all'eventuale necessità di pubblicare:
 - i. su base trimestrale le informazioni di cui alle lettere a), b) punto i), c) ed e) del paragrafo 23;
 - ii. su base semestrale le informazioni di cui alle lettere d), e b) punto ii) del paragrafo 23;

- iii. su base semestrale la serie completa delle informazioni richieste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 e dai progetti di norme tecniche di attuazione in materia di informativa sul coefficiente di leva finanziaria ai sensi dell'articolo 451, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - b) gli enti cui si applica uno degli indicatori di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo 18 dovrebbero prestare particolare attenzione all'eventuale necessità di pubblicare su base semestrale le informazioni di cui alle lettere a), b) punto ii), e da c) ad e) del paragrafo 23.
27. Le informazioni di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 23 dovrebbero essere pubblicate secondo i formati indicati nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione e nei progetti di norme tecniche di attuazione in materia di informativa sul coefficiente di leva finanziaria ai sensi dell'articolo 451, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
28. Le informazioni di cui al paragrafo 23 dovrebbero essere pubblicate in concomitanza con la data di pubblicazione del bilancio o delle informazioni infra-annuali , a seconda del caso, e le disposizioni di cui all'articolo 434 del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero applicarsi, apportando solo le modifiche necessarie, alle informazioni di cui al paragrafo 23.
29. Quando gli enti cui si applica almeno uno degli indicatori di cui al paragrafo 18 scelgono di non fornire una o più informazioni di cui al paragrafo 23 con frequenza maggiore di quella annuale, dovrebbero dichiarare tale fatto almeno nella versione annuale del documento contenente l'informativa come previsto alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 e fornire informazioni su come sono giunti alla loro decisione.

Titolo VIII – Disposizioni finali e attuazione

30. Le autorità nazionali competenti dovrebbero attuare i presenti orientamenti integrandoli nelle rispettive procedure di vigilanza [entro sei mesi dalla pubblicazione della versione definitiva degli orientamenti].
31. Successivamente, le autorità nazionali competenti dovrebbero garantire che gli enti siano pienamente conformi a tali orientamenti per tutte le operazioni poste in essere dopo l'adozione degli stessi.